

I.N.P.D.A.P.

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

DIREZIONE GENERALE

CONVENZIONE QUADRO

CON I PROFESSIONISTI "ESTERNI"
PER L'EVENTUALE AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI ATTINENTI
ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA, DI IMPORTO INFERIORE A 40 MILA EURO

A) ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI DI FIDUCIA

- A. 1 L'Inpdap, per dare attuazione a parte del programma annuale di manutenzione del patrimonio immobiliare di proprietà, intende acquisire alcuni servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata e gli altri servizi tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo nonché le attività tecnico - amministrative connesse con la progettazione, di cui all'art.50 del Regolamento approvato con DPR 554/1999, qualora ricorra una delle condizioni previste dall'art.17, comma 4, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
- A.2 L'Inpdap, pertanto, è venuto nella determinazione di individuare dei professionisti cui poter, eventualmente, conferire gli incarichi di fiducia relativi ai predetti servizi, ciascuno di importo stimato inferiore a 40.000 Euro, così come previsto dall'art.17, comma 12, della predetta Legge 109/94 e dall'art. 62, comma 1, del predetto Regolamento 554/1999.
- A.3 I soggetti di cui al comma 1, lettere d) ed e) dell'art. 17 della predetta Legge 109/94, che sono interessati a ricevere i predetti incarichi, devono approvare e sottoscrivere, per accettazione incondizionata, la presente Convenzione, per essere iscritti nell'"Elenco dei tecnici esterni di fiducia" del Compartimento territoriale di quest'Istituto per il quale gli stessi hanno fatto pervenire la "Manifestazione d'interesse" prescritta dall'apposito "invito" fatto pubblicare dall'Inpdap.
- A.4 L'iscrizione nel predetto Elenco non vincola l'Inpdap e non è costitutiva di diritti o di interessi legittimi a favore dei soggetti iscritti.

PARTE PRIMA - PRESTAZIONI RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, ALLA DIREZIONE DEI LAVORI, ALLA VIGILANZA E AI COLLAUDI, NONCHÉ ALLE ATTIVITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVE CONNESSE CON LA PROGETTAZIONE, DI CUI ALL'ART. 17, COMMA 4, DELLA LEGGE 109/94 E ALL'ART.50, COMMA 1, DEL DPR 554/1999

1.1 SCELTA DEL PROFESSIONISTA ESTERNO

- 1.1.1 L'Inpdap provvederà ad individuare il soggetto di fiducia, cui affidare l'incarico, sulla base di una valutazione dei dati forniti dai professionisti in relazione alla tipologia, alla categoria, alle caratteristiche qualitative ed ai livelli di complessità dell'intervento.
- 1.1.2 L'incarico sarà conferito, su proposta del Coordinatore Generale della C.P.T.E, dal Dirigente competente, con determinazione congruamente motivata in rapporto ai dati di cui al punto precedente.
- 1.1.3 E' fatta salva la facoltà dell'Inpdap di verificare, in qualsiasi momento, quanto dichiarato nei "curricula", con l'avvertenza che, in caso di esito negativo dell'accertamento, l'Inpdap procederà, a suo insindacabile giudizio, a sospendere o ad annullare l'iscrizione del soggetto dall'Elenco dei tecnici esterni di fiducia e ad annullare immediatamente l'eventuale incarico conferito allo stesso. In tal caso, l'annullamento dell'incarico comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e per rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa dell'Inpdap per danni provocati.
- 1.1.4 E' in facoltà dell'Inpdap, a suo esclusivo ed insindacabile giudizio, interpellare i soggetti iscritti nell'Elenco dei tecnici esterni di fiducia per l'eventuale conferimento, nell'ambito delle specializzazioni prestazionali che essi stessi hanno indicato, degli incarichi professionali che ritenesse opportuno affidare all'esterno.

1.2 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE

- 1.2.1 Ciascun incarico sarà formalmente conferito con specifica "Lettera di incarico" che, in triplo esemplare, dovrà essere sottoscritta dal soggetto esterno, cui è affidato l'incarico, e dal competente Dirigente dell'Inpdap.
- 1.2.2 Un esemplare della predetta Lettera di incarico sarà trattenuto da ciascuno dei predetti soggetti, dopo l'avvenuta integrazione della stessa con gli estremi di registrazione (numero progressivo di incarico / data) su apposito registro di "Repertorio degli incarichi di fiducia di importo inferiore a 40.000 Euro". L'altro esemplare sarà consegnato o inviato tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento.
- 1.2.3 L'importo complessivo presunto dell'onorario, da indicare eventualmente nella Lettera di incarico, dovrà necessariamente comprendere l'importo presunto relativo alla possibile attività di direzione dei lavori, poiché la predetta attività dovrà essere affidata, con priorità rispetto ad altri professionisti esterni, allo stesso soggetto incaricato della progettazione.
- 1.2.4 La predetta Lettera di incarico, oltre ad integrare quanto già stabilito e regolamentato dalla presente Convenzione, tra l'altro preciserà:
- a) il numero progressivo di iscrizione, del soggetto incaricato, al predetto Elenco dei tecnici esterni di fiducia;
 - b) l'eventuale numero progressivo con il quale l'intervento è contraddistinto nell'Elenco

annuale dei lavori pubblici, approvato dall'Inpdap unitamente al bilancio preventivo dell'esercizio finanziario cui si riferisce, inviato all'Osservatorio dei lavori pubblici;

c) l'eventuale carattere di urgenza che rivestono le prestazioni ed il termine massimo entro il quale le stesse devono essere fornite, le modalità di pagamento, nonché le penali da applicare nel caso di ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali assunti.

1.2.5 Contestualmente alla sottoscrizione della Lettera di incarico il progettista deve produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni, autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno della stessa a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati.

1.2.6 La mancata presentazione della predetta dichiarazione causa il mancato affidamento dell'incarico e la sostituzione del soggetto prescelto con un altro soggetto ritenuto ragionevolmente idoneo e meritevole della fiducia per l'espletamento del medesimo incarico. Inoltre l'Inpdap, a suo insindacabile giudizio, potrà sospendere l'iscrizione del primo soggetto prescelto dall'Elenco dei tecnici esterni di fiducia e/o non iscriverlo negli anni successivi.

1.2.7 Con la Lettera di incarico l'Inpdap potrà formalmente derogare alle condizioni e alle modalità per il pagamento dei corrispettivi, stabilite dalla presente Convenzione, esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni.

13 TERMINI E PENALI RELATIVI ALL'INCARICO

1.3.1 Nella Lettera di incarico saranno stabiliti contrattualmente i termini e le penali che, salvo casi particolari, corrisponderanno a quelli già stabiliti dal Responsabile Unico del Procedimento in sede di redazione del "Documento Preliminare alla Progettazione (DPP)" in relazione alla tipologia, alla categoria, alle caratteristiche qualitative ed ai livelli di complessità dell'intervento.

1.3.2 Il Responsabile Unico del Procedimento ha la facoltà di stabilire nella Lettera di incarico termini diversi da quelli precedentemente indicati nel DPP;

1.3.3 Le penali possono variare fra lo 0,5 per mille e l'uno per mille del corrispettivo professionale per ogni giorno di ritardo (a seconda dell'entità delle conseguenze legate al ritardo); in complesso, però, la penale non può superare il 10% dell'importo totale da corrispondere al professionista. In ogni caso è fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito dall'Istituto.

1.3.4 Se la prestazione è articolata in più parti, le penali per il ritardo rispetto ai termini parziali si applicano ai relativi importi.

1.4 CORRISPETTIVI DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE

1.4.1 Si dà atto che, per quanto concerne i compensi relativi allo svolgimento delle attività di progettazione e delle attività tecnico-amministrative connesse, la presente Convenzione, così come la Legge 109/94, prevede due discipline, una a regime, subordinata all'emanazione di un apposito decreto ministeriale, ed una transitoria.

1.4.2 Per quanto riguarda la disciplina transitoria, attualmente applicabile, i corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati applicando le tariffe professionali vigenti.

1.4.3 Per le prestazioni intellettuali di architetti ed ingegneri la L. 143/1949 prevede quattro tipi di onorari:

- *onorari a percentuale* (commisurati all'importo dell'opera);
- *onorari a quantità* (in ragione dell'unità di misura);
- *onorari a vacanza* (commisurati al tempo impiegato);

ovvero dal tecnico dell'Inpdap incaricato di monitorare e coordinare l'intervento.

- *onorari a discrezione* (su criterio del professionista). 1.4.4 La tariffa degli onorari spettanti ai geometri, invece, è stata approvata con L. 144/1949.

1.4.6 Viene inoltre disposta l'applicazione:

- al *progetto preliminare* dell'aliquota del progetto di massima e del preventivo sommario;
- al *progetto definitivo* dell'aliquota fissata per il progetto esecutivo;
- al *progetto esecutivo* dell'aliquota del preventivo particolareggiato, dei particolari costruttivi, dei capitolati e contratti.

1.4.7 A regime, invece, i corrispettivi delle attività di progettazione saranno calcolati, ai fini della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando le aliquote definite da un apposito decreto del Ministro di grazia e giustizia". In caso di contrasto e/o incompatibilità tra quanto disposto dal predetto decreto e quanto stabilito con la presente Convenzione, prevale quanto disposto dal predetto decreto.

1.4.8 Premesso che per entrambe le discipline (quella ora vigente e quella a regime) i corrispettivi sono minimi inderogabili ed ogni patto contrario è nullo, si precisa che, nella generalità dei casi, per gli incarichi conferiti sulla base della presente Convenzione, è stabilito quanto segue:

- a) l'onorario per le prestazioni professionali, sarà determinato sulla base della tariffa minima degli onorari per le prestazioni professionali (degli Ingegneri ed Architetti, ovvero dei Geometri), con riduzione dell'importo corrispondente del 20% (venti per cento), ai sensi dell'art. 4, comma 12 bis, della legge 26 aprile 1989, n.155;
- b) il rimborso delle spese e delle vacanze, relative alle prestazioni professionali, sarà equivalente ad un compenso forfettario pari al 30% (trenta per cento) dell'importo dell'onorario, determinato come descritto al punto precedente, al lordo della riduzione;
- e) al tecnico incaricato della progettazione, salvo casi particolari, sarà conferito anche l'incarico della direzione dei lavori, con riserva di conferma dell'incarico stesso da parte del Responsabile Unico del Procedimento entro il termine massimo di 12 mesi decorrente dalla data di "approvazione" del progetto da parte dell'Inpdap. In tal caso gli incarichi conferiti saranno considerati un solo ed unico incarico completo, con una retribuzione complessiva quindi non suscettibile della maggiorazione prevista per incarichi parziali. Pertanto le prestazioni relative alla progettazione daranno diritto alla maggiorazione del 25% (venticinque per cento), per incarico parziale, solo qualora il successivo incarico della direzione dei lavori non venga formalmente confermato, dal Responsabile Unico del Procedimento* al tecnico incaricato della progettazione entro il termine massimo di 12 mesi dalla data di "approvazione" del progetto da parte dell'Inpdap.
- d) non è riconosciuto nessun altro compenso maggiorativo oltre a quello sopra indicato nè, in particolare, è data applicazione all'art. 21 della legge n. 143/1949;
- e) tutte le altre spese necessarie per la compilazione del progetto, fino all'approvazione dello stesso da parte dell'Inpdap, saranno a completo carico del Professionista;
- f) l'I.V.A. ed il contributo C.N.P.A.I.A. sull'ammontare delle competenze, nelle misure stabilite dalla legge, saranno a carico dell'Inpdap;
- g) le spese relative alla revisione e liquidazione delle specifiche da parte del competente Ordine professionale, saranno a carico dell'Inpdap;
- h) il pagamento del corrispettivo spettante per la progettazione rimane subordinato:
 - alla "validazione" del progetto, prescritta dall'art.47 del Regolamento 554/99. Prima dell'approvazione, il Responsabile Unico del Procedimento procederà, in contraddittorio con i progettisti, a verificare la conformità del progetto alla normativa vigente ed al DPP. In caso di appalto integrato la verifica avrà per oggetto il progetto definitivo. L'attività di verifica sarà effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento con il supporto tecnico di personale dell'Inpdap, oppure tramite un organismo di controllo privato accreditato ai sensi delle Uni Cei En 45.000;

ovvero del tecnico dell'Inpdap incaricato di monitorare e coordinare l'intervento.

*si dà atto che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale n. 96 del 26.04.01 - è

stato pubblicato il Decreto del Ministero della Giustizia del 04.04.'01 (Aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri e agli architetti) che stabilisce i corrispettivi per le attività di progettazione e per le altre attività previste dall'art. 17, comma 14-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

- all'"approvazione" del progetto da parte dell'Inpdap, che dovrà avvenire entro il termine massimo di sei mesi dalla consegna del progetto al Responsabile Unico del Procedimento per la suddetta "validazione". In ogni caso il termine precedente ha valore soltanto qualora il progetto sia ritenuto ammissibile e completo nei suoi elaborati; in caso contrario il termine decorrerà dal giorno in cui il professionista abbia restituito o completato il progetto secondo quanto prescritto dal Responsabile Unico del Procedimento;

- alla fornitura di 10 esemplari, firmati e timbrati, del progetto completo approvato dall'Inpdap, e di una copia dello stesso su supporto informatico;

- alla presentazione della polizza assicurativa per responsabilità civile prescritta dall'art.30, comma 5, della legge 109/94;

- alla presentazione di regolare fattura, opportunamente corredata del parere di congruità espresso dal competente Ordine professionale;

- alla liquidazione della predetta fattura da parte del Responsabile Unico del Procedimento.

i) il pagamento del corrispettivo spettante per la direzione, misura, liquidazione dei lavori ed assistenza al collaudo sarà corrisposto a collaudo avvenuto, ovvero a seguito del certificato di regolare esecuzione, entro il termine massimo di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori; l'onorario, ridotto del 20% (venti per cento), sarà riferito all'importo lordo dei lavori che risulterà dal certificato di collaudo o dal certificato di regolare esecuzione, commisurato ai consuntivi lordi delle varie classi e categorie dell'opera. j) l'Inpdap si riserva di derogare alle condizioni e alle modalità per il pagamento dei corrispettivi stabiliti dalla presente Convenzione, esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. 1.4.9 Nessun compenso o indennizzo per la direzione, misura, contabilità, liquidazione dei lavori ed assistenza al collaudo spetterà al professionista nel caso in cui i lavori, per qualsiasi motivo, non siano comunque consegnati all'impresa appaltatrice; nel caso in cui, avvenuta la consegna, i lavori non siano iniziati, spetterà al professionista un rimborso di spese ed onorari a vacazione per le prestazioni effettivamente fornite da sottoporre al visto dell'Ordine professionale.

1.4.10 Il recesso dall'incarico da parte del professionista, nella fase di progettazione, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa dell'Inpdap per danni provocati.

1.4.11 In caso di recesso volontario dall'incarico di direzione lavori in corso d'opera, sarà corrisposto al professionista l'onorario ed il rimborso spese per la sola progettazione senza incremento del 25% per incarico parziale. Ove il recesso dall'incarico di D.L. in corso d'opera fosse dovuto a gravi e giustificati motivi, ritenuti "validi" dal Responsabile Unico del Procedimento, sarà corrisposto al professionista l'onorario ed il rimborso spese per la progettazione più le competenze per prestazione parziale di D.L. (con la percentuale riferita all'importo totale a base dell'appalto), il tutto senza maggiorazione per incarico parziale.

1.4.12 Il recesso dall'incarico di direzione dei lavori, dopo l'approvazione del progetto e prima dell'appalto, comporta la corresponsione dell'onorario e rimborso spese per la progettazione con una penale del 25% (il venticinque per cento) sull'importo complessivo delle competenze per la progettazione, salvo gravi e documentati motivi, ritenuti "validi" dal Responsabile Unico del Procedimento, nel qual caso l'onorario di cui sopra sarà corrisposto senza alcuna penale.

ovvero dal tecnico dell'Inpdap incaricato di monitorare e coordinare l'intervento.

1.5 SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

- 1.5.1 Il soggetto incaricato svolgerà l'incarico secondo le esigenze dell'Inpdap e la tempistica e le direttive del Responsabile Unico del Procedimento, che fornirà al professionista le istruzioni più idonee per la compilazione del progetto e per l'eventuale relativa direzione dei lavori, così come previsto dalla vigente normativa.
- 1.5.2 Il soggetto incaricato è obbligato alla osservanza delle norme per la compilazione dei progetti, di cui alla legge n. 109/94 e successive modifiche ed al DPR 554/99, nonché di tutta la normativa per la progettazione di lavori ed opere pubbliche vigente al momento dell'espletamento dell'incarico di progettazione.
- 1.5.3 Il Responsabile Unico del Procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni relative al progetto preliminare, definitivo e esecutivo, di cui ai commi 3, 4 e 5 della legge 109/94, insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.
- 1.5.4 Qualora il progetto preliminare non venisse accolto dal Responsabile Unico del Procedimento, per difetto dello studio e per inattendibilità tecnica ed economica, sarà revocato l'incarico ed al progettista sarà dovuto il solo rimborso.
- 1.5.5 Il progettista si impegna ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile dell'Inpdap fino alla definitiva approvazione del progetto stesso, senza che vi sia diritto a speciali e maggiori compensi.
- 1.5.6 Nell'eventualità che, in corso di esecuzione dei lavori previsti in progetto, l'Inpdap ritenesse necessario introdurre varianti od aggiunte al progetto stesso, il progettista avrà l'obbligo di redigere gli elaborati che all'uopo gli saranno richiesti dal Responsabile Unico del Procedimento, per i quali avrà diritto ai compensi che spettano a norma della presente Convenzione.
- 1.5.7 Non è ammesso il subappalto ad eccezione di quanto previsto dall'art.17, comma 14-quinquies, della legge 109/94.
- 1.5.8 Per quanto non esplicitamente regolamentato dalla presente Convenzione e dalla specifica Lettera di incarico, si fa riferimento alla normativa, sia nazionale che regionale, vigente in materia di lavori pubblici, nonché alla vigente Tariffa nazionale per gli ingegneri ed architetti ovvero per i geometri, secondo i casi.
- 1.5.9 In caso di controversie è esclusa la competenza arbitrale.

PARTE SECONDA - ATTIVITA' PROFESSIONALE INERENTE I CONTROLLI PRELIMINARI E FINALI DEI LAVORI MANUTENTIVI ESEGUITI DALLE SOCIETÀ AFFIDATARIE NELL' AMBITO DELLA CONVENZIONE STIPULATA, AI SENSI DEL D.LG.VO 157/1995, PER SERVIZI INTEGRATI DI GESTIONE

2.1 SCELTA DEL PROFESSIONISTA ESTERNO

- 2.1.1 Per la scelta del professionista valgono gli stessi criteri e modalità indicati nel precedente capitolo 1.1.

2.2 AFFIDAMENTO ED ESPLETAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE

- 2.2.1 La Struttura territoriale dell'Inpdap secondo le proprie esigenze, in sintonia con gli indirizzi forniti dal responsabile del settore territoriale della C.P.T.E., affiderà formalmente l'incarico di controllo e vigilanza degli interventi manutentivi urgenti proposti ed eseguiti dalle Società affidatarie nell'ambito della Convenzione stipulata con Inpdap per servizi integrati di gestione sugli immobili locati a privati. Alla lettera di incarico sarà allegata la documentazione relativa ai lavori inviata alla Struttura territoriale dalla Società affidataria. Nella lettera di incarico sarà indicato se il controllo si deve riferire al preventivo e/o al progetto oppure al consuntivo dei lavori od ad entrambe le prestazioni che saranno differenziate in base all'importo dei lavori nelle due categorie previste dalla Convenzione: interventi di importo inferiore a lire 2.000.000 ed interventi di importo superiore a lire 2.000.000.
- 2.2.2 Le Società affidatarie possono eseguire solamente gli interventi urgenti secondo la classificazione A - B - C del livello di urgenza indicato nell'Allegato "A" della Convenzione con le Società affidatarie. In considerazione del fatto che ai sensi dell'art.54 dell'Allegato "A" gli interventi ordinali non possono essere gestiti dalle Società affidatarie, l'Istituto potrà conferire al professionista esterno anche incarichi relativi alla progettazione ed alla direzione dei lavori di tali interventi, conformandosi alla legge n. 109/94, secondo le modalità stabilite nella Parte Prima della presente Convenzione.
- 2.2.3 Per attività di controllo e vigilanza sugli interventi manutentivi si intende l'attività descritta nell'Allegato "A" che la Struttura territoriale può richiedere a propri Tecnici anche non dipendenti, ai sensi dell'art. 48 dell'Allegato "A".
- 2.2.4 Per verifica preliminare si intende:
- verifica della necessità in termini di urgenza degli interventi proposti e delle soluzioni tecniche proposte con effettuazione di sopralluoghi anche congiunti con i Tecnici della Società affidataria e redazione di appositi verbali in contraddittorio;
 - verifica della classificazione degli interventi indicata dalla Società affidataria;
 - verifica tecnico contabile con parere di congruità dei lavori e della spesa, con particolare riferimento alla corretta utilizzazione dei Prezziari allegati alla Convenzione con le Società affidatarie;
 - verifica che sia stata trasmessa la documentazione prevista dall'Allegato "A" e che siano stati rispettati i tempi, rilevando le eventuali inadempienze che dovranno essere evidenziate ed esplicitate nell'atto professionale.
- 2.2.5 Per verifica in corso d'opera e finale si intende:
- verifica in corso d'opera propedeutica al parere finale relativamente a sopralluoghi effettuati, a prescrizioni ed a pareri sugli stati di avanzamento dei lavori trasmessi dalla Struttura territoriale con richiesta di parere per il pagamento;
 - verifica tecnico contabile con parere di congruità o collaudo con particolare riferimento alla buona esecuzione dei lavori ed alla corretta utilizzazione dei Prezziari allegati alla Convenzione con le Società affidatarie;
 - prescrizioni per lavori non eseguiti a regola d'arte e/o detrazioni sull'importo del consuntivo; verifica del rispetto delle prescrizioni effettuate nella fase preliminare e/od in corso d'opera dalla Struttura territoriale o dal Tecnico incaricato dall'Inpdap;
 - verifica che sia stata trasmessa la documentazione prevista dall'Allegato A e che siano stati rispettati i tempi, rilevando le eventuali inadempienze che dovranno essere evidenziate ed esplicitate nell'atto professionale.

2.2.6 Ogni atto professionale relativo all'incarico conferito, deve riportare gli estremi identificativi dell'intervento indicati dalla Società affidataria e del relativo incarico professionale della struttura territoriale.

2.3 TERMINI RELATIVI ALL'INCARICO

2.3.1 Per l'espletamento dell'incarico professionale e la consegna alla Struttura territoriale degli atti professionali, unitamente alla restituzione della documentazione della Società affidataria, dovranno essere rispettati tassativamente i tempi indicati nell'Allegato "A" per l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori e per l'autorizzazione al pagamento.

2.4 CORRISPETTIVI DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE

I compensi per l'attività di vigilanza e controllo degli interventi manutentivi sono definiti in termini percentuali fissi sull'importo del preventivo dei lavori o progetto e sull'importo dei lavori effettivamente eseguiti, vista la peculiarità delle prestazioni richieste. Per importo dei lavori si intende quello al lordo dello sconto praticato per contratto dalle Società affidatarie.

2.4.1 I compensi appresso specificati sono comprensivi di rimborso spese e di vacanze, con l'esclusione dell'I.V.A. e del contributo alle Casse di previdenza a carico dell'Inpdap.

Per la verifica tecnico contabile preliminare e del progetto è previsto:

- 3,0 % dell'importo dei lavori per interventi fino a lire 10.000.000;
- 2,5 % dell'importo dei lavori per interventi da lire 10.000.000 fino a lire 100.000.000;
- 2,0 % dell'importo dei lavori per interventi da lire 100.000.000 fino a lire 500.000.000;
- 1,0 % dell'importo dei lavori per interventi superiori a lire 500.000.000.

Per la verifica tecnico contabile in corso d'opera e finale dei lavori è previsto:

- 2,0 % dell'importo dei lavori per interventi fino a lire 100.000.000;
- 1,5 % dell'importo dei lavori per interventi da lire 100.000.000 a lire 500.000.000;
- 1,0 % dell'importo dei lavori per interventi superiori a lire 500.000.000.

Per l'affidamento del solo collaudo finale o del collaudo in corso d'opera è previsto l'onorario stabilito dalla Tariffa professionale calcolato a percentuale sull'importo dei lavori con un rimborso spese pari al 30%.

2.4.2 Il pagamento del corrispettivo potrà avvenire, previa presentazione di regolare fattura alla struttura territoriale, dopo la trasmissione alla Struttura territoriale medesima degli atti professionali relativi all'incarico/chi conferito/i e della documentazione della Società affidataria in possesso del professionista al maturare di un credito non inferiore a lire 4=(quattro) milioni al netto di I.V.A. e contributo della Cassa di Previdenza. Sulla scorta del parere tecnico del professionista incaricato e degli atti, la Struttura territoriale provvederà direttamente alle autorizzazioni dei lavori e dei pagamenti nei confronti delle Società, fermi restando gli altri adempimenti di natura amministrativa, che si possono rendere necessari al verificarsi di inadempienze da parte delle Società affidatarie.

2.5 SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

- 2.5.1 A seguito del conferimento dell'incarico e della consegna della documentazione inviata dalla Società affidataria, il professionista svolgerà l'attività di vigilanza e di controllo secondo le modalità, le procedure ed i tempi stabiliti dall'Allegato "A" della Convenzione con le Società affidatarie. Dal momento del ricevimento dell'incarico, il professionista si rapporterà direttamente alla Società affidataria per l'effettuazione di sopralluoghi congiunti, per la richiesta di chiarimenti e di documentazione, comunicando per iscritto alla Struttura territoriale ed al Tecnico dell'Inpdap presenti nel territorio, anche prima dell'espletamento definitivo dell'incarico, problemi che dovessero insorgere ed inadempienze della Società, onde consentire l'intervento dell'Istituto e l'interruzione anche dei tempi previsti dall'Allegato "A".
- 2.5.2 Qualora il professionista incaricato avesse necessità di chiarimenti generali sulla Convenzione con le Società affidatarie, sugli interventi in garanzia già effettuati sull'immobile ecc., potrà rivolgersi alla Struttura territoriale ed ai Tecnici interni della Consulenza professionale tecnico edilizia presenti nel territorio per i necessari coordinamenti.

PARTE TERZA - ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI SUPPORTO NECESSARIE PER DARE ATTUAZIONE AL PROGRAMMA DI DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, DI CUI AL D.LG.VO 104/96

3.1. SCELTA DEL PROFESSIONISTA ESTERNO

- 3.1.1 Per la scelta del professionista valgono gli stessi criteri e modalità indicati nel precedente capitolo 1.1.

3.2 AFFIDAMENTO ED ESPLETAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE

- 3.2.1 Potranno essere affidate al professionista esterno le attività che saranno ritenute necessarie per il processo di dismissione immobiliare di cui al D.Lgs. 104/96. A titolo esemplificativo e non esaustivo tali attività sono:
- a) Misurazioni di unità immobiliari o interi edifici e restituzione dei rilievi su supporto cartaceo in scala preindicata e su supporto informatico con utilizzo di sistema CAD (Light, 14 o 2000);
 - b) Accatastamento (fusione, ampliamento, frazionamento, inserimento planimetria, etc.) di unità immobiliari urbane o rurali con procedura DCFA e/o PREGEO. Presentazione di planimetrie catastali sia su supporto cartaceo e sia su supporto magnetico (raster);
 - e) Rilevazione topografica e inserimento in mappa di costruzioni urbane (tipo mappale);
 - d) Rilevazione topografica e frazionamento di terreni;
 - e) Ricerca e reperimento di documenti catastali (planimetrie, visure, fogli di mappa, **elaborati** planimetrici, certificati storici, ecc.);
 - f) Presentazione di vulture;
 - g) Reperimento di progetti edilizi, concessioni e certificati di abitabilità h) Predisposizione e presentazione di istanze di concessione in sanatoria ex art. 13 legge 47/1985. Elaborati planimetrici e relazioni;
 - i) Predisposizione di progetti per adeguamento alla normativa di prevenzione incendi e predisposizione degli stessi al competente Comando Provinciale dei VV. F.F. - Assistenza necessaria fino al rilascio dell'approvazione del progetto;

j) Predisposizione di capitolato speciale di appalto e di computo metrico estimativo per la realizzazione di opere necessarie al conseguimento del certificato di prevenzione incendi - Assistenza per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi;

k) Verifica statica di edifici con o senza documentazione fornita dall'Istituto relativa alle strutture in c.a.;

1) Predisposizione e presentazione di condoni edilizi ex legge 47/1985 e successive modificazioni e integrazioni.

3.2.2 "Ciascun incarico sarà formalmente conferito con specifica "Lettera di incarico" che, in triplo esemplare, dovrà essere sottoscritta dal Professionista esterno, cui è affidato l'incarico, dal competente Dirigente dell'Inpdap.

3.2.3 Un esemplare della predetta Lettera di incarico sarà consegnato al professionista esterno, dopo l'avvenuta integrazione della stessa con gli estremi di registrazione (numero progressivo di incarico / data) su apposito registro di "Repertorio degli incarichi di fiducia di importo inferiore a 40.000 Euro.

3.2.4 Nella Lettera di incarico saranno stabilite le modalità di esecuzione e la tempistica. Il professionista dovrà espletare l'incarico sulla base delle indicazioni che saranno fornite dalla CPTE la quale, al termine dell'incarico e prima della liquidazione della relativa fattura, dovrà rilasciare un'attestazione di conformità di espletamento dell'incarico a quanto commissionato.

33 ELENCO PREZZI

3.3.1 Per le attività di cui sopra al professionista incaricato saranno riconosciuti i seguenti compensi:

a) Misurazioni di unità immobiliari sulla base di planimetrie fornite dall'Istituto

- Singola unità fino a mq. 100 £. 100.000
- Singola unità oltre mq. 100 £. 150.000
- Intero piano dell'edificio fino a tre unità o per
 uno sviluppo complessivo fino a mq. 250 £. 300.000
- Intero piano dell'edificio oltre tre unità o per uno
 sviluppo complessivo superiore a mq. 250 £. 450.000
- Per ogni piano superiore di uguali dimensioni a
 quello rilevato Maggiorazione 25%

b) Misurazioni di unità immobiliari e restituzione del rilievo su supporto cartaceo ed informatico

- Singola unità fino a mq. 100 £. 130.000
- Singola unità oltre mq. 100 £. 180.000
- Intero piano dell'edificio fino a tre unità o per
 uno sviluppo complessivo fino a mq. 250 £. 360.000
- Intero piano dell'edificio oltre tre unità o per uno
 sviluppo complessivo superiore a mq. 250 £. 530.000
- Per ogni piano superiore di uguali dimensioni a
 quello rilevato Maggiorazione 25%

e) Presentazione di DOCFA, inclusa la predisposizione della planimetria dell'unità immobiliare sulla base di elaborati planimetrici forniti dall'Istituto o, se ritenuto necessario dall'Istituto, di apposito rilievo dei luoghi

- Per ogni unità residenziale £. 400.000
- Box, cantina, soffitta o posto auto £. 200.000

- Unità commerciali o uffici fino a 100 mq. £. 300.000 £.
 - Unità commerciali o uffici da 100 a 200 mq 400.000 £.
 - Unità commerciali o uffici da 200 a 500 mq 600.000
- d) Rilievo e presentazione di tipo mappale
- Per fabbricati con superficie in pianta fino a 500 mq. £.2.500.000
 - Per fabbricati con superficie in pianta sup. a 500 mq £.3.500.000
- e) Rilievo topografico e frazionamento di terreni
- Per superfici complessive fino a mq. 1000 £.2.500.000
 - Per superfici complessive sup. a mq. 1000 £.3.500.000
- f) Ricerca e reperimento di documenti catastali
- £. 50.000 £.
 - Per un solo atto 30.000 cad. £.
 - Fino a cinque atti 20.000 cad. £.
 - Fino a dieci atti 13.000 cad.
 - Oltre dieci atti
- g) Presentazione di volture
- Per intera partita £. 50.000 £.
 - Per varie unità immobiliari 50.000 + £. 500 per ogni unità
- h) Reperimento documenti urbanistici:
- Progetto edilizio £. 100.000
 - Concessione edilizia £. 100.000
 - Progetto e concessione edilizia £. 120.000
 - Certificato abitabilità £. 60.000
 - Certificato destinazione urbanistica £. 100.000
 - Dichiaraz. sostitutiva certif. destinaz. urbanist. £. 250.000
- i) Predisposizione e presentazione di richieste concessioni in sanatoria e/o condoni edilizi. Oltre ai compensi di cui ai punti a) o b) £. 300.000 ad unità immobiliare
- j) Progetti di adeguamento alle norme di prevenzione incendi:
Oltre ai compensi di cui ai punti a) o b) £.1.500.000 per ogni attività soggetta al controllo dei VV.F.

k) Per la predisposizione dei capitolati speciali e computi metrici estimativi valgono gli stessi criteri indicati nel precedente capitolo 1.4 per la determinazione dei corrispettivi;

1) Verifica statica immobili - Tariffa applicabile in relazione all'accordo sottoscritto tra gli ordini Professionali ed il Comune di Roma per la redazione del fascicolo del fabbricato. Oltre ai compensi sopradescritti null'altro risulta dovuto al Professionista incaricato se non l'I.V.A., il contributo previdenziale a carico dell'Istituto ed il rimborso delle spese per diritti, oneri e bolli documentato.

4.1 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti, è competente in via esclusiva il Foro del capoluogo ove ha sede la Direzione Compartimentale INPDAP competente per territorio.

4.2 ACCETTAZIONE CLAUSOLE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ., si accettano espressamente le seguenti clausole:

A. 4;
1.1.3;
1.1.4;
1.2.6;
1.3.3;
1.3.4;
1.4.7;
1.4.8;
1.4.9;
1.4.10;
1.5.6;
4.1.

(Città e data)

Firma del professionista

lì

APPROVAZIONE INCONDIZIONATA DELLA PRESENTE CONVENZIONE E CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI MOTIVI OSTATIVI AD ASSUMERE GLI INCARICHI DI FIDUCIA

La presente Convenzione deve essere restituita firmata per incondizionata accettazione, anche ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., nel più breve tempo possibile e comunque prima della sottoscrizione della prima Lettera di incarico, opportunamente integrata con le seguenti dichiarazioni che devono essere rese, ai sensi dell'art.20 della legge 4 gennaio 1968, n.15, per tutelare la correttezza e trasparenza amministrativa:

- "che non sussistono a carico del sottoscritto provvedimenti definitivi o procedimenti in corso ostativi all'assunzione di pubblici contratti, di cui alla legge 55/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- che non sussistono a carico del sottoscritto, per gli incarichi di progettazione il cui importo stimato è inferiore ai 40.000 Euro e per i quali l'Inpdap può procedere ad una scelta "di fiducia", motivi ostativi al conferimento di incarichi, di cui all'art. 1, comma 56 bis. della legge 662/1996;
- che il sottoscritto non ha in corso alcun rapporto di lavoro con le Società di fiducia, cui l'Inpdap ha affidato la manutenzione del patrimonio immobiliare di proprietà, né che nessuna forma di lavoro o di rapporto, a qualsiasi titolo, è esistito con le predette Società nell'ultimo triennio."

(Città e data)

Firma del professionista

N.B.:

Art. 18 della legge 109/94

- comma 2-ter "I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'istituto di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego".
- **comma 2-quater "È vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato od altre procedure diverse da quelle previste dalla presente legge.**